

RESTELLI. Alle osservazioni poste avanti dall'onorevole Chiaves aggiungerò questa, che mi pare decisiva: se noi non manteniamo quest'ultimo articolo del progetto di legge, ne avverrà che la circoscrizione sancita nel 1859 abbia ad avere intanto la sua piena ed intera esecuzione.

Ora, io domando, se esitiamo a provvedere là dove evidenti bisogni reclamano nuovi centri di tribunali e di giudicature di mandamento, noi avremo creati dei nuovi interessi, i quali si connettono a questi centri che sarebbero attuati in esecuzione della legge del 1859, e quando, posteriormente riconosciuti gli inconvenienti, si avesse a modificare la legge ed introdurre dei nuovi tribunali e delle nuove giudicature, noi ci troveremo nel caso di dover ferire e malmenare degli interessi già sorti. Laonde, mentre il male è ancora correggibile, io credo che sia nell'interesse di tutti il correggerlo, attuando, senza ritardo, la legge per l'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Ed è pure a ritenersi che, se l'attuazione presto non seguisse, ne verrebbero certamente malcontenti gravi, e l'amministrazione della giustizia soprattutto ne verrebbe a scapitare.

Io dunque concludo perchè l'ultimo articolo sia mantenuto, acciocchè il ministro e colle petizioni e col materiale che già ritiene, possa correggere questa circoscrizione territoriale, non già nel senso di modificazione, cioè di scomporre tutto quell'ordine di circoscrizione giudiziaria, ma soltanto nel senso di aumentare i circondari e le giudicature di mandamento, dove i bisogni lo esigono.

LEOPARDI. Io ho chiesto la parola non per oppormi all'articolo inserito dalla Commissione in questo progetto di legge, ma semplicemente per reclamare una giustizia forse migliore, che, cioè, la facoltà da concedersi al Ministero si estenda dalle provincie lombarde alle provincie napoletane e siciliane.

PRESIDENTE. Qui non è questione delle provincie napoletane.

LEOPARDI. Non vorrei però che si pregiudicasse la questione con un rifiuto generale.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Queste disposizioni si riferiscono solo alle provincie lombarde; non posso perciò permettere che si parli d'oggetti estranei alla discussione.

LEOPARDI. Ma questo è un articolo generale.

Voci. No! no!

LEOPARDI. Si dà una facoltà per mutare circoscrizioni già segnate in tabelle.

PRESIDENTE. L'articolo, con cui la Commissione dà una facoltà al Ministero, restringe questa facoltà alle provincie lombarde. È dunque inutile discutere sulle provincie napoletane.

LEOPARDI. Dal discorso dell'onorevole Chiaves ho desunto che si tratta d'applicare questa facoltà alla sola Lombardia. Ora non vorrei che si ritenesse tale restrizione, e desidererei che il ministro avesse uguale facoltà per tutte le provincie nelle quali debbono aver luogo circoscrizioni nuove e non già per una sola parte del regno.

PRESIDENTE. Se il deputato Leopardi intende fare una proposta relativamente alle provincie napoletane, la faccia pure, e le sarà dato corso come è prescritto dal regolamento; ma in una proposta di legge circoscritta alle provincie lombarde non può inserirvi disposizioni che si riferiscano alle provincie napoletane.

MACCABRUNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Brunet.

BRUNET. Gli onorevoli Chiaves e Restelli si sono occupati di dimostrare come fosse utile introdurre alcune modificazioni in questa circoscrizione giudiziaria di Lombardia.

Io non ho mai contestato che possa essere opportuno allo stato delle cose l'adottare modificazioni nel numero dei tribunali e delle giudicature in Lombardia, e che convenga anche modificare in parte le circoscrizioni.

Io osservo che queste aggiunte, queste modificazioni non si possono altrimenti operare che con una legge.

Nell'articolo in discussione scorgesi come la Commissione propone di dare un voto di fiducia al ministro di grazia e giustizia, perchè con decreti modifichi le circoscrizioni giudiziarie annesse alla legge 13 novembre 1859; perchè con decreti istituisca nuovi giudici di mandamento, nuovi tribunali di circondario.

Tale articolo non è conforme ai principii legislativi che ci reggono, mentre non è con decreti reali che si possono modificare le leggi. Se una legge ha stabilito una determinata circoscrizione giudiziaria, occorrendo modificazioni, queste debbono farsi per legge.

Oltre questa irregolarità e illegalità nella forma, avvi anche un danno nella sostanza.

Diffatti, nell'ordinamento d'uno Stato, sia che trattisi di circoscrizioni amministrative, sia che trattisi di circoscrizioni giudiziarie, convien che siano il risultato di maturo studio, e non già di uno studio isolato sopra una parte dello Stato, ma bensì nel complesso generale.

Il sanzionare con legge un ordinamento giudiziario generale, e quindi affidare al ministro di modificarlo parzialmente, non parmi sia il miglior mezzo di giungere allo scopo che ci siamo proposto tutti noi, quello cioè di dare un assetto stabile e regolare a tutte le varie parti della pubblica amministrazione.

Un tale sistema, piuttosto che giovare all'ordinamento giudiziario, serve a gittarvi il disordine.

Inoltre osserverò che, adottandosi questo principio per le provincie lombarde, ne verrà, come fece testè l'onorevole deputato Leopardi, che si proporrà questo sistema anche per le provincie napoletane. Che cosa ne avverrà allora? Ne avverrà che in tutte le ripartizioni giudiziarie delle provincie dello Stato si vorranno introdurre modificazioni senza ricorrere alla legge, e così di decreto in decreto si corre pericolo, come dissi, di disordinare, piuttosto che ordinare le circoscrizioni giudiziarie.

Aggiungo poi ancora una circostanza.

La nostra legge sull'amministrazione dello Stato richiede che, sempre quando si tratta di fare una spesa la quale ecceda i 50,000 franchi, deve presentarsi un progetto di legge.

Ora domando io se con questo stabilimento di nuove giudicature, di nuovi tribunali di circondario, che noi non conosciamo, non si eccederà la somma di 50,000 franchi. Quindi allo stato delle cose io credo che, tanto per la convenienza stessa dell'ordinamento giudiziario, quanto per riguardo alla spesa che ricadrebbe a carico dello Stato, divenga indispensabile che si presenti un progetto di legge.

Parmi pertanto conveniente l'accettazione della mia proposta, tendente a che sia soppresso l'articolo proposto dalla Commissione, e così sarebbe tolto di mezzo ogni precedente il quale possa venir a sostegno di parziali domande di altre provincie del regno per modificazioni nell'ordinamento giudiziarie, il quale, come dissi testè, ebbe a risentire gravissimo danno.

Non parmi nè giusta, nè conveniente una disposizione, colla quale una delle fondamentali istituzioni dello Stato,